DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' RADIOTELEVISIVA E DELLE TELECOMUNICAZIONI

# Art. 1

## Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata

In attesa della riforma complessiva del sistema radiotelevisivo e delle telecomunicazioni, da attuare nel rispetto delle indicazioni date dalla Corte costituzionale con sentenza 7 dicembre 1994, n. 420, e' consentita ai soggetti che legittimamente svolgono l'attivita' radiotelevisiva alla data del 27 agosto 1996 la prosecuzione dell'esercizio:

a) della radiodiffusione sonora in ambito nazionale e locale, nonche' della radiodiffusione televisiva in ambito locale fino al 27 agosto 1997;

b) della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale fino al 31 gennaio 1997.

Versione in vigore dal 23 ottobre 1996, non più in vigore dal 23 dicembre 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva e delle telecomunicazioni |
| Estremi | Decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 1996 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-l-esercizio-dell-attivita-radiotelevisiva-e/art-1-disposizioni-urgenti-per-l-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

esercizio-dell-attivita-radiotelevisiva-e/versione/0